

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/290 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2015

relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione e che abroga la decisione 2013/631/UE

[notificata con il numero C(2015) 882]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 ⁽²⁾ della Commissione istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione 2011/121/UE ⁽⁵⁾ fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea, compreso un obiettivo di efficienza economica, per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014. Con lettere del 19 luglio 2012 e del 17 dicembre 2012, la Commissione ha informato gli Stati membri che i loro piani e obiettivi prestazionali rivisti sono conformi e garantiscono un contributo adeguato agli obiettivi prestazionali adottati a livello dell'Unione europea. Gli obiettivi di efficienza economica sono espressi in termini di tassi unitari determinati.
- (3) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione intende valutare su base annuale i tassi unitari per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri, alla luce delle disposizioni del suddetto regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (4) Nel 2013, la Commissione ha effettuato la valutazione dei tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2013/631/UE della Commissione ⁽⁶⁾, con la quale la Commissione ha notificato agli Stati membri, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, di ritenere i tassi unitari del 2014 per le zone di tariffazione, che le erano stati presentati, conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
- (5) Successivamente all'adozione della decisione n. 2013/631/UE, nel 2014, la Bulgaria, la Danimarca, l'Ungheria, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione le modifiche apportate a taluni parametri per il calcolo dei rispettivi tassi unitari, non ancora noti al momento della presentazione dei dati iniziali, e hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari per la valutazione di conformità che hanno reso necessarie alcune rettifiche dei relativi tassi unitari del 2014. I suddetti sei Stati membri hanno quindi presentato alla Commissione tassi unitari corretti.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento n. 391/2013 (UE) della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell'Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012-2014 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 16).

⁽⁶⁾ Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativa alla conformità dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 68).

